

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO DI GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. DENOMINATO: "VALOREPIU' ITALIA"

Articolo 1 - Aspetti generali

Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) ha istituito e gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari (di seguito Fondo Interno), di sua esclusiva proprietà ma amministrato separatamente dalle altre attività della Società stessa, denominato ValorePiù Italia.

Tale Fondo Interno, il cui patrimonio è suddiviso in quote e relative frazioni, è di tipo ad accumulazione; pertanto l'incremento di valore delle quote stesse non viene distribuito. Non è prevista la suddivisione in comparti del Fondo Interno ValorePiù Italia.

Il Fondo investe prevalentemente in aziende italiane oppure europee aventi stabile organizzazione in Italia e rientra tra gli "investimenti qualificati" destinati ai Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Bilancio 2017), come tempo per tempo modificata, e nel rispetto dell'art. 13-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (decreto fiscale 2020) convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157. La gestione del Fondo avviene nel rispetto della normativa e regolamentazione applicabile nonché delle relative previsioni regolamentari.

Articolo 2 - Obiettivi

Lo scopo del Fondo Interno è di perseguire una crescita del capitale nel lungo periodo attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti in grado di adattarsi in modo efficace alle mutevoli condizioni di mercato, senza restare vincolato ad un particolare indice di riferimento (c.d. benchmark), nel rispetto del profilo di rischio del Fondo Interno. In relazione allo stile di gestione adottato (stile flessibile) non si ritiene opportuno introdurre un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) in quanto il confronto con un parametro di mercato non sarebbe rappresentativo della strategia di gestione adottata; per questo motivo si considera una misura di rischio alternativa. Il livello di rischio associato all'investimento nel Fondo Interno è rappresentato dalla volatilità media annua attesa, che esprime la variabilità dei rendimenti rispetto al rendimento medio del Fondo Interno in un determinato intervallo temporale. Ai fini dell'individuazione del profilo di rischio del Fondo Interno è stata individuata una volatilità media annua attesa non superiore all'11%.

I fattori di mercato che hanno maggior impatto sulle variazioni del valore degli investimenti e quindi delle quote sono i seguenti:

- il rischio di tasso di interesse: l'investimento è soggetto al rischio di tasso di interesse in misura proporzionale alla componente del patrimonio investita in strumenti obbligazionari;
- il rischio di credito: l'investimento è soggetto al rischio di credito in misura proporzionale alla componente investita in emittenti, anche governativi, il cui rendimento incorpora un premio per il rischio emittente, rispetto ai rendimenti "risk-free";
- il rischio azionario: l'investimento è soggetto al rischio azionario in misura proporzionale alla componente del patrimonio investita in strumenti azionari;
- il rischio di cambio: l'investimento è soggetto al rischio di cambio derivante dalla presenza di strumenti finanziari direttamente o indirettamente denominati in valuta straniera, nel rispetto dei limiti della normativa vigente

Articolo 3 – Caratteristiche

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al precedente art. 2, il Fondo Interno può investire in attività finanziarie di tipo monetario, obbligazionario, azionario e quote di OICR. Il Fondo può inoltre investire in depositi bancari e altri strumenti monetari.

E' previsto l'utilizzo anche di OICR "collegati" (ovvero costituiti, distribuiti o gestiti da Società appartenenti al Gruppo di cui fa parte la Società).

Il Fondo Interno investe in attività quotate; è possibile l'investimento in attività non quotate nel limite del 10% degli attivi del Fondo. La componente di liquidità costituita da conti correnti, certificati di deposito e pronti conto termine può costituire una parte minoritaria dell'allocazione del fondo rimanendo comunque inferiore al 20%.

Il Fondo Interno investe le somme o i valori ad esso destinati, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno due terzi dell'anno stesso, per almeno per il 70% del loro valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Il Fondo Interno investe, altresì, della predetta quota del 70%, almeno il 25% del valore complessivo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e, per almeno un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Il Fondo Interno non può essere investito in parti di OICR armonizzati o non armonizzati il cui patrimonio sia investito, in misura superiore al 10% delle attività, in parti di altri OICR armonizzati o non armonizzati. Il fondo interno non può essere investito in parti di uno stesso OICR armonizzato per un valore superiore al 25% del totale delle attività, né può essere investito in parti di uno stesso OICR non armonizzato per un valore superiore al 10% del totale delle attività.

In ogni caso gli investimenti in parti di OICR non armonizzati non possono complessivamente superare il 30% del totale delle attività del fondo.

Dal punto di vista geografico, sono ammessi investimenti in tutti gli strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, nonché da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri.

Il Fondo Interno investe in emittenti governativi, sopranazionali e societari aventi rating almeno "BB" o equivalente. Il requisito di rating minimo potrà essere soddisfatto, in alternativa, con riferimento al soggetto emittente o garante. Sono consentiti investimenti in attivi con rating inferiore a "BB" ovvero "not rated", nei limiti del 5% del valore corrente del fondo. Sono esclusi da tale limite i titoli "not rated" emessi da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale ai fini di stabilità su base individuale ed i titoli azionari.

Per quanto riguarda le parti di OICR, il profilo di rischio del credito corrispondente non deve essere superiore a quello previsto per i citati strumenti finanziari. In particolare, può essere utilizzato come elemento di valutazione la composizione degli attivi del fondo, anche in termini di investimento prevalente risultante dal regolamento dell'OICR. Le parti di OICR che non soddisfano tale condizione devono essere ricomprese nell'aliquota del 5% sopra indicata.

Indipendentemente dal rating, l'adeguatezza del merito creditizio dei singoli emittenti è valutata

dalla Compagnia attraverso apposite procedure interne di verifica del rischio di credito.

Con le finalità di copertura del rischio e di efficiente gestione dello stesso è previsto l'utilizzo di strumenti finanziari derivati così come disciplinato dalla normativa pro-tempore vigente.

La valuta di denominazione del valore delle quote del Fondo Interno è l'Euro.

La gestione finanziaria può essere affidata ad un intermediario abilitato alla gestione dei patrimoni.

In ogni caso la Società effettua direttamente il costante monitoraggio degli investimenti, al fine di concorrere alla determinazione dell'asset allocation strategica e di ripartire gli investimenti in specifiche aree geografiche coerenti con le previsioni sull'andamento dei mercati.

La responsabilità della gestione nei confronti dei Contraenti delle polizze è pertanto totalmente in carico alla Società stessa.

L'investimento in strumenti finanziari o monetari di uno stesso emittente non può essere effettuato per un valore superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo, con esclusione dei titoli di debito emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti soprannazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri. Sono inoltre esclusi i titoli di debito emessi da altri Stati della zona A ai quali sia stato attribuito un rating pari a "AAA" o equivalente, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio lungo termine, da almeno una primaria agenzia di valutazione del merito di credito, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore.

Gli investimenti complessivi in strumenti finanziari di più emittenti legati tra loro da relazioni di controllo non possono eccedere il limite del 30% del totale delle attività del fondo.

Articolo 4 - Valutazione del patrimonio dei fondi interni e calcolo del valore delle quote

La Società calcola settimanalmente il valore unitario delle quote del Fondo Interno, prendendo a riferimento i valori correnti delle attività quotate in esso contenute sulla base delle ultime quotazioni disponibili.

In particolare, per gli OICR interni al fondo viene preso a riferimento il valore della quota riferito al giorno di valorizzazione delle quote del Fondo. Qualora sia sospesa la rilevazione della quota viene adottato l'ultimo valore rilevato.

Per le altre attività quotate viene adottato il prezzo ufficiale riferito al giorno di valorizzazione delle quote del Fondo Interno. Qualora le predette attività siano sospese dalla negoziazione viene adottato l'ultimo prezzo rilevato.

Il calcolo della valorizzazione del patrimonio viene effettuato il terzo giorno lavorativo di ogni settimana.

Se la regolare valorizzazione, come di seguito indicata, è impedita da cause di forza maggiore che coinvolgano l'operatività dei mercati di riferimento o della Società (ad esempio rilevanti turbative dei mercati che impediscano la corretta valutazione degli attivi, oppure giornate non lavorative per la Società), la Società sospende il calcolo del valore unitario delle quote fino alla cessazione di tali situazioni.

Il valore di ogni quota si ottiene dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero delle quote.

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività al netto delle passività, riferite allo stesso giorno di valorizzazione.

Tra le attività del Fondo Interno sono comprese le eventuali commissioni retrocesse alla Società dalle società di gestione degli OICR inseriti nel patrimonio, mentre non sono compresi gli eventuali crediti d'imposta maturati in capo alla Società sugli stessi.

Per l'individuazione quantitativa delle attività del Fondo Interno, si fa riferimento alla posizione netta in titoli quale si rileva dalle consistenze effettive del giorno di valorizzazione di cui sopra ed

emergenti dalle evidenze patrimoniali rettifiche delle partite relative ai contratti conclusi a tale data, anche se non ancora regolati. Le variazioni apportate alle consistenze di cui sopra vanno a rettificare le disponibilità liquide sulle quali si rifletterà l'effetto finanziario dei contratti di compravendita conclusi e non ancora regolati e contribuiscono a determinare la posizione netta di liquidità del Fondo Interno.

Il valore unitario della quota viene pubblicato entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di valorizzazione su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet della Compagnia all'indirizzo www.groupama.it

Il valore unitario iniziale della quota è fissato convenzionalmente in Euro 10,00.

Articolo 5 - Spese a carico dei fondi interni

Sono a carico del Fondo Interno:

- la commissione di gestione, pari 2% annuo del patrimonio, calcolata settimanalmente sul valore complessivo netto del patrimonio del Fondo e prelevata con cadenza trimestrale. Qualora gli attivi che costituiscono il patrimonio del fondo interno siano investiti anche in quote di OICR collegati, la commissione di gestione di cui sopra sarà applicata anche sulla porzione di patrimonio del fondo interno investita in quote di OICR collegati, in ragione del fatto che la Società svolge sulla medesima porzione di patrimonio un servizio di asset allocation e comunque in conseguenza del servizio di amministrazione dei contratti le cui prestazioni sono espresse in quote del fondo interno. Resta inteso che non saranno applicate e quindi non graveranno sul fondo interno spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle quote di OICR collegati.
- le spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e degli altri avvisi relativi al Fondo Interno, con esclusione di quelli promozionali;
- oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti della gestione del Fondo Interno;
- le imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo Interno;
- le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo Interno.

Sulla parte di attivi investiti in quote di OICR gravano commissioni di gestione, applicate dai rispettivi emittenti, la cui misura massima è pari al 1,5% annuo degli attivi stessi; sugli OICR possono, altresì, gravare eventuali commissioni di overperformace applicate e percepite dalle società di gestione.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Commissione massima applicata dalle SGR emittenti potrà subire variazioni: di tali variazioni sarà data preventiva comunicazione all'assicurato, concedendo allo stesso il diritto di recesso senza penalità

Articolo 6 - Fusione tra Fondi Interni

È prevista la possibilità di fusione tra Fondi Interni della Società per perseguire l'efficienza gestionale o motivata dall'adeguatezza dimensionale.

I Fondi Interni dovranno avere caratteristiche similari e l'operazione sarà compiuta nel rispetto degli obiettivi di cui al precedente art. 2.

L'operazione di fusione, preannunciata all'Investitore-Contraente e all'IVASS con un anticipo conforme alle disposizioni normative in materia, è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo agli Investitori-Contraenti un numero di quote del Fondo

incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute dei Fondi incorporati, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico degli Investitori-Contraenti.

Articolo 7 - Modifiche del regolamento

Al presente Regolamento potranno essere apportate modifiche ai fini dell'adeguamento dello stesso alla normativa vigente e alle disposizioni delle Autorità di Controllo oppure, con esclusione di quelle meno favorevoli per gli Investitori-Contraenti, a fronte di mutati criteri gestionali.

Tali modifiche saranno tempestivamente rese note agli Investitori-Contraenti.